

STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO

FOSSATI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2013

Nel S.O. n.211 alla G.U. n.297 del 21/12/12 sono state pubblicate le “*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/97*”.

Si ricorda che i **costi chilometrici** individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della vettura aziendale.

Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale poiché consente all’azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell’autovettura nella misura del 70% (in vigore dal 1/1/13) senza considerare i limiti assoluti imposti dall’art.164 del Tuir e sul versante Iva ne consente la integrale detrazione.

L’art.51 del Tuir al comma 4, lettera a), che in relazione ai predetti utilizzi individua una modalità convenzionale di determinazione del citato *benefit*, dispone che:

“per gli autoveicoli indicati nell’art.54, co.1, lett. a), c) e m), del D.Lgs. n.285/92, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali (5) che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

Nella sostanza, quindi, secondo quanto disposto dal citato art.51 del Tuir, le tabelle Aci devono essere applicate ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, al fine di determinare la quota di uso privata della autovettura aziendale da parte del dipendente.

Per effettuare il calcolo si deve quindi moltiplicare il costo al chilometro dell’autovettura interessata per 15.000 (KM) ed applicare al risultato così ottenuto la percentuale del 30%.

Chiariamo il tutto con un esempio.

ESEMPIO

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente la seguente autovettura:

➔ Giulietta Alfa Romeo 1.6 jtdm-2 della potenza di 150cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari ad € 0,4859 per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’art.51 Tuir il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

$€ 0,4859 \times \text{Km } 15.000 = € 7.287,87 \rightarrow 30\% \text{ è pari ad } € 2.186,36 \text{ benefit convenzionale annuo}$

Va ulteriormente evidenziato che sul sito web dell'Acì (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

- ➔ quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente che utilizza la propria autovettura in luogo di quella aziendale);
- ➔ quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17/20 cavalli fiscali (necessarie per verificare ai sensi dell'art.95, co.3 del Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con auto propria dal dipendente o collaboratore);
- ➔ quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione convenzionale per la quota forfetaria di utilizzo privato della vettura aziendale).

Vale la pena di sottolineare che l'azienda, ha due strade per "addebitare" il *fringe* al proprio dipendente:

1. ➔ può attribuire il *fringe* come sopra calcolato in busta paga con la conseguenza che l'importo sconterà la immediata tassazione Irpef come la restante parte della retribuzione del lavoratore dipendente;
2. ➔ può scegliere di addebitare al dipendente l'utilizzo della vettura mediante una delle seguenti forme:
 - ▶ trattenuta dalla busta paga del dipendente della somma corrispondente all'utilizzo privato ovvero
 - ▶ emissione di fattura con addebito di Iva.

Qualora tale ultimo addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al *benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine rilevato che, ai fini del riconoscimento della integrale detrazione dell'Iva sui costi relativi all'autovettura:

- ➔ nel caso di attribuzione del *benefit* in busta paga del dipendente ovvero di trattenuta in busta paga, l'azienda è comunque tenuta ad assolvere l'Iva su detto *benefit* mediante emissione di autofattura;
- ➔ nel caso di riaddebito tramite fattura l'importo del *benefit* deve risultare pagato entro l'anno di riferimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Fossati